



**COMUNE DI VICENZA**

**CRITERI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DI  
PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 5/4/2006

# **INDICE**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 OBIETTIVI
- ART. 3 INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI
- ART. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO
- ART. 5 COMPITI GESTIONALI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE
- ART. 6.FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

### **CAPO II**

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

- ART. 7 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.
- ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- ART. 9 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ATTESTAZIONE ISEE
- ART. 10 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA
- ART. 11 CONTROLLI
- ART. 12 INDICATORE DEL MINIMO VITALE EQUIVALENTE

## **TITOLO II**

### **PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

#### **CAPO I**

##### **MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE**

- ART. 13 ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE.
- ART. 14 ASSEGNO DI MATERNITÀ
- ART. 15 SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE INTERESSATE DA PARTI PLURIGEMELLARI
- ART. 16 CONTRIBUTI ALLE SPESE DI RISCALDAMENTO DOMESTICO

#### **CAPO II**

##### **MISURE DI TUTELA**

- ART.17 AFFIDO CONSENSUALE, SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A DOMICILIO, PRONTA ACCOGLIENZA EDUCATIVA E INSERIMENTO CENTRI DIURNI
- ART. 18 COMPARTICIPAZIONE AI COSTI

#### **CAPO III**

##### **INTERVENTI VARI**

- ART. 19 SOSTA PRESSO I CAMPI NOMADI
- ART. 20 CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

#### **CAPO IV**

##### **SERVIZI TERRITORIALI**

- ART. 21 SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER SEMIAUTOSUFFICIENTI
- ART. 22 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E PER CONTRASTARE L'EMARGINAZIONE
- ART.23 INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI
- ART. 24 MENSA CITTADINA
- Art. 25 SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE
- ART. 26 PASTI A DOMICILIO
- ART. 27 TELESOCORSO

ART. 28 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO

ART. 29 ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 30 CENTRI AGGREGATIVI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

#### **CAPO V**

##### **SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI**

ART. 31 CENTRI DIURNI SOCIO-SANITARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

ART. 32 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA

ART. 33 INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

#### **CAPO VI**

##### **SERVIZI FUNERARI**

ART. 34 SERVIZI CIMITERIALI

#### **CAPO VII**

##### **AGEVOLAZIONI**

Art.35 AGEVOLAZIONI PER IL RIENTRO DEI VENETI NEL MONDO

#### **ALLEGATI**

<i>Allegato 20</i>	<i>Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche</i>
<i>Allegato 25/A</i>	<i>Servizio di trasporto per persone con difficoltà motorie</i>
<i>Allegato 25/B</i>	<i>Servizio di taxi per persone con difficoltà motorie</i>
<i>Allegato 29</i>	<i>Tabella compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare</i>

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **CAPO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **ART. 1 (OGGETTO)**

I presenti criteri disciplinano l'erogazione da parte del Comune di Vicenza delle prestazioni e dei servizi alla persona, rientranti nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Per mezzo dell'applicazione dei presenti criteri, il Comune di Vicenza persegue l'obiettivo primario di eliminare le circostanze che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

I criteri si ispirano ai principi della Costituzione, con particolare riferimento a quelli sanciti agli articoli 2 e 32, e si conformano alle leggi vigenti, allo Statuto Comunale e alle norme regolamentari comunali.

#### **ART. 2 (OBIETTIVI)**

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi statali e regionali in materia di servizi alla persona, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali, nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e che realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da *deficit* psicofisici e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la persona e le famiglie;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- riconoscere il bisogno di aiuto e il diritto di inserimento sociale;
- contrastare l'esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale.

#### **ART. 3 (INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI)**

Il Comune di Vicenza, nell'ambito delle proprie competenze in campo sociale e assistenziale, e allo scopo di favorire il superamento delle condizioni di disagio economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, attiva interventi, offre servizi ed eroga

prestazioni, anche a domanda individuale. Tali prestazioni, che non sono destinate alla generalità dei soggetti, possono essere collegate, nella misura o nel costo, alla situazione economica del richiedente. Esse sono:

- assegno al nucleo familiare;
- assegno di maternità;
- sostegno economico a famiglie interessate da parti plurigemellari;
- contributi alle spese di riscaldamento domestico;
- contributi alle spese di locazione;
- contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- interventi economici a favore di cittadini in disagiate condizioni economiche e per contrastare l'emarginazione;
- interventi economici eccezionali, per far fronte ad esigenze straordinarie attinenti ai bisogni della persona (l.r. 8/1986);
- provvidenze a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (l.r. 28/1991 e D.G.R. Veneto n. 3630 del 13.12.2002);
- affido consensuale, sostegno socio-educativo a domicilio, pronta accoglienza e inserimento di minori nei centri diurni;
- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio di mensa cittadina;
- consegna dei pasti a domicilio;
- soggiorni climatici estivi per semi autosufficienti;
- inserimento in case di riposo per auto e non autosufficienti;
- inserimento in centri diurni per anziani non autosufficienti;
- inserimento in strutture di accoglienza notturna;
- sosta presso i campi nomadi;
- telesoccorso;
- servizi funebri e cimiteriali;
- agevolazioni per il rientro dei Veneti nel mondo;
- servizi trasporto per persone con difficoltà motorie;
- centri diurni aggregativi per anziani autosufficienti.

#### **ART. 4 (DESTINATARI DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO)**

Gli interventi, i servizi e le prestazioni socio-assistenziali, oggetto dei presenti criteri, sono resi in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vicenza, ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

La richiesta diretta ad ottenere i servizi e le prestazioni socio-assistenziali del Comune deve essere presentata presso il Servizio Sociale di Zona, in relazione alla residenza dell'utente.

Il Servizio Sociale assume il caso, in base al criterio dell'età dell'utente, ricomprendendolo in una delle tre aree di competenza: anziani, adulti e minori.

La richiesta è valutata dall'assistente sociale competente, che provvede a concordare con l'utente il progetto generale, volto al superamento dello stato di bisogno, nonché le fasi attuative del progetto stesso. Il progetto deve prevedere verifiche periodiche .

Il Servizio Sociale di Zona provvede ad inviare la relazione dell'assistente sociale al Direttore del Settore competente, che, tenuto conto delle risorse disponibili, determinerà la misura dell'intervento.

Nel caso di persona non residente, che però si trovi in un particolare stato bisogno, emarginazione o indigenza, è possibile derogare a quanto stabilito al primo comma, se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno di spesa, finalizzato a rifondere al Comune di Vicenza il costo dell'intervento, qualora non corrisposto dall'utente stesso.

In situazioni di grave emergenza, il Direttore del Settore competente è autorizzato ad intervenire in deroga al presente articolo.

#### **ART. 5 (COMPITI GESTIONALI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE)**

Gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dai presenti criteri spettano al Direttore del Settore competente, sulla base degli atti d'indirizzo degli organi politico-amministrativi del Comune di Vicenza.

#### **ART. 6 (FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI)**

L'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali di cui ai presenti criteri è subordinata alle disponibilità economiche presenti nel bilancio comunale ovvero a specifici finanziamenti derivanti da altri Enti.

### **CAPO II**

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

#### **ART. 7 (VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA)**

L'erogazione delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali a domanda individuale è effettuata previa valutazione della situazione economica del richiedente.

La valutazione della situazione economica del richiedente, laddove non diversamente stabilito dai presenti criteri o da norme speciali, viene operata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche. Nei casi in cui tale valutazione è effettuata ai sensi d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, viene preso in considerazione, a seconda della prestazione richiesta, l'indicatore della situazione economica (Ise) o l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui allo stesso decreto legislativo. Tali indicatori risultano dall'attestazione Isee, rilasciata al richiedente dagli enti legittimati. L'attestazione deve essere in corso di validità.

#### **ART. 8 (INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE)**

Qualora non sia diversamente stabilito in riferimento al servizio o alla prestazione richiesta, la valutazione economica viene effettuata in relazione all'intero nucleo familiare del richiedente. Fanno parte del nucleo familiare del richiedente i soggetti che compongono la sua famiglia

anagrafica, secondo quanto previsto dal d.lgs. 109/1998 e dalle successive norme di attuazione in materia di individuazione del nucleo familiare nei casi particolari.

#### **ART. 9 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E ATTESTAZIONE ISEE)**

La determinazione degli indicatori Ise e Isee è effettuata secondo il sistema di calcolo stabilito dal d.lgs.n.109/1998 e successive modifiche, sulla base dei dati forniti dal richiedente, mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva (detta "*dichiarazione sostitutiva unica*") resa ai sensi del d.p.r.n.445/2000, in merito alla situazione familiare, reddituale e patrimoniale del nucleo cui il richiedente appartiene.

La dichiarazione sostitutiva unica deve essere redatta conformemente al modello-tipo previsto dalla normativa vigente.

Gli enti legittimati a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano al dichiarante un'attestazione Isee, dal quale si evincono i valori degli indicatori Ise e Isee, nonché i dati reddituali e patrimoniali utili alla valutazione della situazione economica.

#### **Art. 10 (ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA)**

Oltre alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione Isee, il Comune può richiedere la presentazione di documentazione atta a:

- a) dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva unica e nell'attestazione Isee, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità;
- b) comprovare lo stato di bisogno o di disagio sociale o economico.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione sia in possesso di un'attestazione dalla quale si riscontri che il suo nucleo familiare è totalmente privo di fonti di reddito, nonché di beni patrimoniali, può essere richiesto all'interessato la sottoscrizione di una *dichiarazione sostitutiva integrativa*, ai sensi del d.p.r.n.445/2000, nella quale siano chiaramente indicate le fonti di sostentamento della famiglia, al momento della richiesta della prestazione e nel periodo cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva unica. Il richiedente è tenuto altresì ad indicare i motivi per i quali tali fonti di sostentamento non si evidenziano nella dichiarazione sostitutiva unica e nell'attestazione Isee.

In mancanza della dichiarazione sostitutiva integrativa, ove richiesta, la domanda diretta ad ottenere la prestazione socio-assistenziale è rigettata.

Le persone e i nuclei familiari beneficiari di prestazioni e servizi socio assistenziali disciplinati dai presenti criteri sono tenuti a comunicare tutte le variazioni delle situazioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'intervento e/o l'assegnazione ad eventuale fascia di contribuzione entro il termine massimo di 30 giorni dal loro verificarsi.

#### **ART. 11 (CONTROLLI)**

In base al d.p.r. 445/2000, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica e della dichiarazione sostitutiva integrativa, il dichiarante si assume le responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in riferimento ai dati dichiarati.

Il Comune può effettuare controlli sulla veridicità dei dati relativi alla situazione familiare, reddituale e patrimoniale, risultanti dalla dichiarazione sostitutiva unica e dalla dichiarazione integrativa.

I controlli vengono effettuati a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

I controlli sui dati economici possono essere svolti tramite collegamento telematico all'anagrafe tributaria, in collaborazione con le amministrazioni certificanti, ovvero con l'ausilio della Guardia Finanza.

I controlli possono essere preventivi o successivi, rispetto all'erogazione della prestazione o del servizio richiesto.

Ferme restando le responsabilità penali, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Inoltre, nei casi in cui sia stato corrisposto un contributo economico o abbia avuto luogo un'esenzione o una riduzione di un pagamento, il Comune procede alla ripetizione della somma indebitamente ottenuta ovvero al recupero del credito.

#### **ART. 12 (INDICATORE DEL MINIMO Vitale Equivalente)**

Il "*minimo vitale*" indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare è in stato di indigenza; e cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana.

L'*Indicatore del Minimo Vitale Equivalente* (d'ora in poi anche Imive) rappresenta un valore economico standardizzato, che può essere posto in raffronto con l'Isee del richiedente la prestazione socio-assistenziale.

L'*Imive* è pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps, moltiplicato per 0,9.

L'*Imive rivalutato* è pari all'importo dell'Imive moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n.109/98 esclusivamente in relazione al numero dei componenti familiari.

Il Direttore del Settore competente determina annualmente il valore dell'Imive, in relazione alla variazione dell'importo della pensione minima erogata dall'Inps.



## **TITOLO II**

### **PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

#### **CAPO I**

##### **MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE**

#### **ART. 13 (ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE)**

L'assegno al nucleo familiare è un contributo istituito dall'art.65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 a sostegno delle famiglie più numerose. Esso può essere richiesto al Comune di residenza dai cittadini italiani o comunitari, genitori di almeno tre figli con età inferiore ai 18 anni.

L'assegno viene concesso se la famiglia del richiedente è in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica non superiore a un limite economico fissato per legge.

L'esatto ammontare dell'assegno è calcolato di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dal dpcm 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, sulla base di dati riguardanti la situazione economica familiare, ricavabili dalla dichiarazione sostitutiva unica.

L'importo dell'assegno viene rivalutato annualmente, con provvedimento della Presidenza del Consiglio, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **ART. 14 (ASSEGNO DI MATERNITÀ)**

L'assegno di maternità è un contributo istituito dall'art.66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esso può essere chiesto al Comune di residenza dalle donne che abbiano dato alla luce un bambino e che siano prive di altro trattamento previdenziale o economico della maternità.

L'assegno di maternità può essere chiesto da donne italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno (ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Inoltre, il dpcm 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, che disciplina la concessione dell'assegno, assimila il parto all'adozione e all'affidamento preadottivo. L'assegno di maternità può pertanto essere chiesto anche dalle donne che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, nei limiti del decreto sopra citato.

L'assegno viene concesso se la famiglia della richiedente è in possesso di un Ise non superiore a un limite economico fissato per legge.

Il limite economico viene rivalutato annualmente, con provvedimento della Presidenza del Consiglio, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **ART. 15 (SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE INTERESSATE DA PARTI PLURIGEMELLARI)**

Al fine di sostenere economicamente le famiglie interessate da parti di tre o più gemelli, il Comune, a valere su uno specifico finanziamento regionale, può erogare appositi contributi economici.

La relativa disciplina è prevista dall'art. 19 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19, che autorizza la Giunta regionale del Veneto ad erogare finanziamenti ai Comuni, nei quali abbiano avuto luogo parti plurigemellari.

Il Comune, su richiesta della competente Direzione regionale, provvede a rilevare, attraverso le risultanze della propria anagrafe, le famiglie in possesso del requisito relativo alla presenza di almeno tre gemelli. Successivamente, esso invia alla competente Direzione regionale i dati rilevati.

La concessione dei contributi avviene secondo le modalità deliberate dalla Regione.

#### **ART. 16 (CONTRIBUTI ALLE SPESE DI RISCALDAMENTO DOMESTICO)**

Il Comune contribuisce al pagamento delle spese di fornitura del gas, connesse al riscaldamento domestico, sostenute da nuclei familiari residenti, in condizioni di disagio sociale ed economico.

Al fine di costituire un apposito fondo, il Comune di Vicenza si avvale della facoltà che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha concesso con la deliberazione n. 237/2000, riguardante la disciplina di fornitura del gas. In forza di tale deliberazione, il Comune chiede all'esercente l'attività di distribuzione l'applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all'1% della tariffa di distribuzione (al netto delle imposte). Il fondo, costituito grazie all'applicazione di detta quota aggiuntiva, viene messo a disposizione del Comune per il riparto del medesimo tra i residenti che si trovino in condizioni di disagio socioeconomico, al fine di contribuire alle spese di riscaldamento dei loro alloggi.

Il contributo alle spese di riscaldamento domestico viene concesso se:

1. il richiedente, titolare di un contratto di fornitura di gas, è inserito in un nucleo familiare avente al suo interno:
  - uno o più minori;
  - uno o più portatori di handicap psicofisico permanente (di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  - uno o più soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;
  - uno o più soggetti di età pari ad almeno 65 anni.
2. l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, sommato alla pensione di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento e alle provvidenze fiscalmente esenti, come di seguito elencate, risulti inferiore al valore dell'Imive, di cui all'art.12 dei presenti criteri:
  - contributi straordinari e al minimo vitale (di cui ai presenti criteri);
  - assegno al nucleo familiare (art. 65, L.448/1998);
  - assegno di maternità (art. 66, L.448/1998);
  - contributo alle spese di locazione (di cui ai presenti criteri);
  - contributi per assistenza domiciliare a favore delle persone non autosufficienti (L.R. n.28 del 6.9.1991);
  - contributi per assistenza domiciliare a favore delle persone con malattia di Alzheimer (art. 40, L.R. n.5/2001);
  - contributi per assistenza domiciliare a favore delle persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari, cosiddette badanti (di cui ai presenti criteri).

Limitatamente alle persone che risiedono in strutture per anziani e che pagano una retta assimilabile al canone di locazione, l'Isee è rideterminato nella maniera seguente: dall'Ise del richiedente, ricavabile dall'attestazione Isee, si detrae il valore della retta complessivamente corrisposta all'ente che gestisce la struttura residenziale, nell'anno cui sono riferiti i redditi dichiarati ai fini Isee. Il valore annuo della retta è detraibile fino a concorrenza, per un ammontare massimo pari a quello previsto alla Tabella 2 del d.lgs. 109/98, in riferimento al canone annuo di locazione detraibile. Detratto il valore della retta, il valore Isee viene diviso per il coefficiente della scala di

equivalenza, che si evince dall'attestazione Isee. Il valore così ottenuto rappresenta l'Isee del richiedente, limitatamente agli effetti del presente articolo.

Il Direttore del Settore, cui compete il procedimento di concessione dei contributi alle spese di fornitura del gas, è autorizzato a tener conto di eventuali modifiche o abrogazioni delle norme che istituiscono le provvidenze fiscalmente esenti, di cui alla precedente elencazione.

## **CAPO II MISURE DI TUTELA**

### **ART.17 (AFFIDO CONSENSUALE, SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A DOMICILIO, PRONTA ACCOGLIENZA EDUCATIVA E INSERIMENTO CENTRI DIURNI)**

*L'affido consensuale* è una misura tutelare predisposta per il minore che temporaneamente è privo di un ambiente familiare idoneo. Egli può essere affidato ad una famiglia, possibilmente con figli propri, ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, per poi ritornare nella famiglia d'origine. L'affido può essere a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il minore viene affidato, per una parte della giornata o della settimana, ad un altro nucleo familiare, a causa dell'impossibilità dei genitori di assicurare la loro presenza costante, accanto al bambino, e il loro impegno per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Il *sostegno socio-educativo a domicilio* è un intervento domiciliare che consiste essenzialmente in un percorso di accompagnamento svolto da un educatore nei confronti del minore e del suo nucleo familiare. Il servizio intende contribuire ad accrescere il patrimonio di stimoli e risorse a disposizione del minore, utili al suo sviluppo fisico, intellettuale, affettivo e relazionale. Esso è inteso altresì a fornire al minore specifiche competenze e abilità operative, favorendone l'inserimento nei servizi ricreativi, culturali e sportivi del territorio e quindi l'integrazione nella comunità di appartenenza.

Il servizio inoltre è diretto a promuovere, sostenere e integrare la competenza genitoriale (correttezza relazionale, sviluppo dell'affettività, capacità di accudimento), al fine di prevenire i rischi di allontanamento del minore dal nucleo familiare.

Possono beneficiare del servizio minori in età scolare, prevalentemente preadolescenti, che manifestino un disagio individuale, familiare e sociale.

Il servizio di *pronta accoglienza educativa* è rivolto a nuclei familiari con minori che, per motivi di tutela e protezione devono essere collocati momentaneamente in strutture protette. Il servizio intende dare risposta a situazioni di emergenza, che si caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di accoglienza, tutela, protezione e mantenimento, e nel contempo garantire un buon livello di autogestione dell'utenza. Il servizio svolge inoltre una funzione di osservazione/valutazione delle problematiche generali delle persone accolte, al fine di individuare, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari presenti nel territorio, le soluzioni più adeguate.

L'inserimento in *centri diurni* si rivolge prevalentemente a ragazzi e ragazze di 12-14 anni, per un'attività di sostegno scolastico, e a giovani di 14-17 anni, che vivono particolari situazioni di disagio familiare e/o sociale. Con tale servizio, si intende costruire un progetto educativo personale, in rete con le agenzie educative, cercando di favorire la maturazione affettiva, sociale e intellettuale della persona.

Il servizio, in particolare, intende:

- creare, con gli adolescenti, alternative alla vita di strada e ai rischi dell'isolamento;
- realizzare occasioni ed attività adatte a soddisfare le esigenze di socializzazione;

- promuovere negli adolescenti la capacità di organizzare spazi e tempi, di sviluppare conoscenze e competenze, di maturare capacità e responsabilità in progetti condivisi.

L'attivazione delle misure di tutela, di cui al presente articolo, è disposta, su richiesta dei genitori (o degli esercenti la potestà genitoriale), con provvedimento dirigenziale, visto il parere dell'assistente sociale.

#### **ART. 18 (COMPARTECIPAZIONE AI COSTI)**

Per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 17 è richiesta, al genitore o all'esercente la potestà genitoriale, una compartecipazione ai costi sostenuti dal Comune di Vicenza.

La compartecipazione è richiesta nella misura massima del 50%, in proporzione all'Isee del nucleo familiare del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, al momento dell'adozione del provvedimento di tutela.

Pertanto il richiedente:

- non è tenuto alla compartecipazione, se in possesso di un Isee inferiore a un limite economico minimo, che corrisponde all'Imive moltiplicato per 1,2;
- è tenuto a versare una quota di compartecipazione pari al 50% delle spese, se in possesso di un Isee pari o superiore a un limite economico massimo, che corrisponde all'Imive moltiplicato per 2,5;
- è tenuto a versare una quota di compartecipazione in misura variabile, e comunque inferiore al 50%, se in possesso di un Isee ricompreso tra il limite minimo e il limite massimo, secondo la seguente formula matematica :

$$\left( \frac{\text{Isee} - (\text{Imive} \times 1,2)}{(\text{Imive} \times 2,5) - (\text{Imive} \times 1,2)} \right) \cdot 0,5 = \% \text{ quota di rimborso}$$

La percentuale della quota di rimborso va moltiplicata per l'importo delle spese sostenute per l'erogazione del servizio. Il prodotto risultante indica l'importo che l'utente è tenuto a versare al Comune.

Il Direttore del Settore competente può determinare la misura di contribuzione, prescindendo dai criteri di calcolo di cui al comma precedente, nel caso in cui, in base a motivata relazione dell'assistente sociale, ciò si riveli necessario ai fini della protezione e della tutela del minore, in virtù di quanto disposto dalla l. 184/1983.

### **CAPO III INTERVENTI VARI**

#### **ART. 19 (SOSTA PRESSO I CAMPI NOMADI)**

In attuazione del disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 54 del 22.12.1989 il Comune di Vicenza disciplina l'accesso ai campi predisposti per la sosta, con caravans, roulottes e case mobili, dei nomadi.

I nomadi possono sostare nei campi, previo rilascio di apposita autorizzazione, versando una cauzione iniziale e un corrispettivo mensile. La misura della cauzione e del corrispettivo sono determinati sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta comunale.

#### **ART. 20 (CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE)**

Il Comune raccoglie e istruisce domande dirette ad ottenere contributi per la realizzazione di lavori intesi a migliorare l'accessibilità degli edifici privati, a beneficio di cittadini portatori di handicap.

Verificata la rispondenza delle domande ai requisiti stabiliti per legge, il Comune inoltra le medesime alla Regione, che eroga i contributi, stabilendone di anno in anno la consistenza e le modalità di distribuzione.

Il Comune assegna successivamente ai richiedenti le somme stanziare, secondo le direttive impartite dalla Regione (vedasi allegato 20).

### **CAPO IV SERVIZI TERRITORIALI**

#### **ART. 21 (SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER SEMIAUTOSUFFICIENTI)**

Il servizio è rivolto a persone anziane che presentano condizioni di non autosufficienza o di semi-autosufficienza, con l'obiettivo di consentire loro la possibilità di fruire di un periodo di vacanza in una località climatica che, oltre ad essere un'opportunità di benessere psico-fisico e di socializzazione, diventa un momento importante di sospensione, da parte dei familiari dell'utente, dall'impegno assistenziale.

Per la partecipazione gli interessati devono pagare la retta stabilita per il soggiorno.

Il Comune può contribuire alle spese della retta a favore dei nuclei familiari con Isee inferiore o uguale all'Imive.

#### **ART. 22 (INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E PER CONTRASTARE L'EMARGINAZIONE)**

E' un intervento mirato al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale che si attua attraverso l'assegnazione di provvidenze economiche.

Il Servizio Sociale professionale, nell'ambito di un progetto personalizzato e complessivo, propone l'intervento economico.

Il Direttore del Settore competente, acquisita la domanda dell'interessato e la proposta del Servizio Sociale e tenuto conto degli indirizzi comunque formulati dall'Amministrazione Comunale, delle risorse economiche disponibili e dei presenti criteri, determina l'intervento economico da erogare.

Il contributo economico annuo erogabile, proposto dall'assistente sociale, viene determinato tenendo conto del confronto tra l'Imive e l'Isee del richiedente, secondo quanto indicato di seguito.

Se le provvidenze economiche del nucleo del richiedente sono tutte soggette alla dichiarazione dei redditi e se l'Isee del nucleo è inferiore all'Imive, di cui all'art. 12, può essere proposto un intervento economico annuo massimo uguale alla differenza tra l'Imive e l'Isee del

richiedente, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza, di cui alla Tabella 2 del d.lgs. 109/98, esclusivamente in relazione al numero dei componenti familiari.

Se il nucleo del richiedente percepisce provvidenze economiche fiscalmente esenti, escluse dalla dichiarazione dei redditi, l'ammontare complessivo annuo di queste entrate deve essere sottratto dall'intervento economico annuo, calcolato secondo le indicazioni del comma precedente.

La formula per calcolare l'intervento economico annuo massimo è la seguente:

$$\begin{array}{l} \text{Intervento} \\ \text{Economico} \\ \text{Massimo} \end{array} = \begin{array}{l} [(Imive - Isee) \times \text{Coefficiente della Scala di} \\ \text{Equivalenza}] \end{array} - \begin{array}{l} \text{Provvidenze} \\ \text{Economiche} \\ \text{Fiscalmente} \\ \text{Esenti} \end{array}$$

Se la situazione economica del richiedente è sostanzialmente modificata da quanto riportato nell'attestazione Isee, il cittadino deve fornire ai servizi sociali adeguate informazioni comprovanti la diversa condizione.

In questo caso, l'assistente sociale può proporre un intervento economico, quando la somma totale delle provvidenze percepite dal nucleo del richiedente è inferiore all'Imive, di cui all'art. 12 dei presenti criteri.

La proposta può prevedere un contributo annuo massimo, uguale alla differenza tra l'Imive annuo e la somma annuale delle provvidenze del nucleo familiare del richiedente.

L'intervento economico può essere erogato in forma mensile o in forma straordinaria.

Il Direttore del Settore competente, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può stabilire interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente articolo.

#### **ART. 23 (INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI)**

La legge regionale n.8/86 dispone, all'art. 3, la possibilità che la Regione Veneto assegni ai Comuni contributi per interventi economici straordinari o eccezionali, da destinare a situazioni di bisogno di singoli e di famiglie, per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie.

Gli interventi economici straordinari o eccezionali sono, di massima, individuabili nell'ambito delle spese sostenute in occasione di interventi chirurgici, spese relative all'acquisto di attrezzature per l'attività motoria dei disabili, spese per piccoli interventi sull'alloggio necessari ad assicurare normali condizioni d'igiene e di abitabilità e spese per strutture danneggiate da eventi dannosi. L'erogazione avviene secondo i parametri fissati dalla Regione.

#### **ART. 24 (MENSA CITTADINA)**

Il Comune gestisce una mensa per garantire l'alimentazione alle persone in situazione di grave disagio sociale.

All'interno del progetto generale di recupero, deve essere prevista la compartecipazione al pagamento del costo del servizio, a carico dell'utente.

La misura della compartecipazione è rapportata alla situazione economica dell'utente.

L'utente è tenuto a compartecipare nella misura determinata dal Direttore del Settore competente, su proposta dell'assistente sociale. La misura massima di compartecipazione è pari al 25% delle entrate economiche mensili dell'utente.

## **ART. 25 (SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE)**

Alle persone che hanno difficoltà di deambulazione e necessitano di spostarsi, il Comune prevede tre tipologie di servizio di trasporto, allo scopo di rispondere alle loro esigenze personali di mobilità fuori dalle mura domestiche.

1. *servizio di trasporto* con automezzi speciali: tale servizio è a pagamento, con tariffe diverse in rapporto alla destinazione.

Le condizioni per accedere al servizio sono contenute nell'allegato 25/A.

2. *servizio di taxi*: per situazioni per situazioni di handicap psicofisico, per cui non sia possibile usufruire del servizio di trasporto con automezzi speciali: tale servizio è a pagamento parziale e le condizioni per accedervi sono contenute nell'allegato 25/B.

Per entrambi i servizi di cui ai punti precedenti, possono fare domanda i cittadini con invalidità certificata i cui esiti rendano impossibile o difficile la deambulazione, con le modalità stabilite negli allegati 25/A e 25/B.

3. *servizio di trasporto malati*: tale servizio è destinato ad utenti che necessitano di effettuare terapie e/o visite mediche il Comune può stipulare apposite convenzioni con associazioni di volontariato.

Il servizio è gratuito. Vi possono accedere persone in disagiate condizioni economiche, qualora l'I.S.E.E. sommato alla pensione di invalidità civile e ad altre provvidenze erogate a qualsiasi titolo, fiscalmente esenti, sia inferiore all'Imive moltiplicato per 1,30.

L'istruttoria per l'accesso al servizio trasporto malati dovrà essere effettuata dall'assistente sociale competente per territorio.

## **ART. 26 (PASTI A DOMICILIO)**

E' un servizio di somministrazione pasti confezionati al domicilio dell'utente atto a garantire una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

L'utente è tenuto a compartecipare ai costi del servizio, in rapporto alla propria situazione economica.

L'utente è esentato dalla compartecipazione, se in possesso di un Isee inferiore all'Imive moltiplicato per 0,5

L'utente è tenuto alla compartecipazione nella misura del 50% del costo del servizio, se in possesso di un Isee compreso tra Imive moltiplicato per 0,5 e Imive moltiplicato per 1,1.

L'utente è tenuto alla compartecipazione nella misura del 100% del costo del servizio, se in possesso di un Isee superiore all'Imive moltiplicato per 1,1.

## **ART. 27 (TELESOCORSO)**

Il servizio è rivolto alle persone che vivono sole e che hanno problematiche socio-sanitarie.

A mezzo di un telecomando, la persona invia la richiesta di aiuto agli operatori del servizio di telesoccorso e telecontrollo, che è in funzione 24 ore al giorno.

L'accesso al servizio avviene secondo criteri fissati dalla Regione Veneto.

Il costo del servizio è stabilito periodicamente dalla Regione Veneto.

In attesa della deliberazione del Piano Locale per la Domiciliarità, di cui alla D.G.R. Veneto n. 2359 del 30/7/2004, le quote di compartecipazione ai costi del servizio sono determinate in rapporto alla situazione economica dell'utente:

per l'anno 2006

- non è tenuto al pagamento di una quota di compartecipazione, se in possesso di un Isee inferiore o pari a €13.994,09;
- è tenuto al pagamento di una quota di compartecipazione pari al 50% del costo del servizio, se in possesso di un Isee compreso tra €13.994,09 e €15.544,85;
- è tenuto al pagamento di una quota pari al 100% del costo del servizio, se in possesso di un Isee superiore a €15.544,85.

Le classi di compartecipazione sono rivalutate annualmente in rapporto alla variazione dell'indice ISTAT FOI .

L'utente che non presenti l'attestazione Isee è tenuto, in ogni caso, al pagamento del costo totale del servizio.

Il costo del servizio di telesoccorso e telecontrollo viene calcolato moltiplicando il costo giornaliero del servizio per il numero dei giorni d'uso del servizio.

#### **ART. 28 (PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO)**

La permanenza delle persone non autosufficienti nel loro domicilio, al fine di evitarne l'istituzionalizzazione, viene incentivata con l'erogazione di contributi economici, a valere su trasferimenti della Regione, previsti dalla normativa sotto indicata.

*L.R. 28/1991- Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.*

La l.r. 28/91 prevede l'erogazione di contributi a favore di persone prive di autonomia fisica o psichica che, pur non necessitando di ricovero continuativo in strutture ospedaliere, abbisognano di particolari interventi assistenziali e di rilievo sanitario nel proprio domicilio. La misura dei contributi è rapportata alla situazione economica della persona non autosufficiente (valutata secondo i parametri Isee, di cui al d.lgs. 109/98), al livello di perdita di autonomia da parte della stessa, nonché al livello degli interventi offerti dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato, dalle reti di solidarietà e dai familiari.

*DGR Veneto 3630/2002- Interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari.*

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3630 del 13.12.2002 è stato avviato un progetto inteso ad offrire ulteriore sostegno economico alle famiglie che assistono a casa persone non autosufficienti, con l'aiuto di assistenti familiari. La misura di questa ulteriore forma di sostegno economico, che è compatibile con i contributi di cui alla l.r. 28/91, è rapportata alla situazione economica dell'assistito (valutata secondo i parametri Isee, di cui al d.lgs. 109/98) e all'impegno lavorativo dell'assistente familiare, secondo quanto stipulato nel contratto di assunzione.

*L.R. 5/2001 – Interventi favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con demenza accompagnata da gravi disturbi comportamentali.*

L'assegnazione dei contributi, che avviene tramite le aziende U.L.S.S., è prevista qualora vi sia la volontà e possibilità dei familiari di garantire la presenza a domicilio della persona affetta da demenza con gravi disturbi comportamentali, in alternativa al ricovero stabile in struttura residenziale.

I criteri per l'accesso ai benefici economici di cui sopra e le modalità per la presentazione delle domande sono stabiliti dalla Regione

#### **ART. 29 (ASSISTENZA DOMICILIARE)**



Il servizio di assistenza domiciliare ha i seguenti obiettivi: migliorare la qualità della vita delle persone che presentano problemi di tipo socio-assistenziale, tendendo a mantenerle il più possibile nel proprio domicilio in condizioni di sicurezza e di salute; conservare le capacità residue delle persone; evitare, dove è possibile, l'istituzionalizzazione; sostenere il nucleo familiare e la persona in disagio.

Le funzioni del servizio di assistenza domiciliare consistono principalmente nel sostegno alle persone in difficoltà, nelle loro esigenze primarie di cura personale, di cura dell'ambiente di vita e di promozione delle relazioni sociali.

I destinatari del servizio sono l'anziano o l'adulto in situazioni di bisogno, sia assistenziale che ad elevata integrazione socio-sanitaria, con priorità per le persone prive di rete familiare.

L'accesso al servizio è attivata, su domanda dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, che deve essere presentata al Servizio Sociale di Zona.

L'assistente sociale valuta la rispondenza del servizio ai bisogni della persona, la priorità della richiesta, definendo di conseguenza il piano assistenziale individuale.

Quando si rileva la necessità di una valutazione integrata di tipo socio-sanitario, si attiva la U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale), con l'obiettivo di definire l'accesso all'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).

E' previsto che l'onere di spesa connesso all'accesso a tale servizio possa risultare a carico totale o parziale dell'interessato.

La valutazione della situazione economica dell'interessato, ai fini della determinazione della capacità contributiva, è effettuata in base all'Isee del suo nucleo familiare anagrafico, a cui viene sommato il valore delle entrate fiscalmente esenti del solo interessato, relative all'anno in corso, divise per il coefficiente della scala di equivalenza, di cui alla Tabella 2 del d.lgs. 109/98, esclusivamente in relazione al numero dei componenti familiari.

La quota di compartecipazione economica oraria è calcolata in rapporto alla capacità contributiva dell'interessato, nonché in relazione al numero di ore del servizio, secondo le modalità di cui all'allegato 29.

L'allegato 29 viene aggiornato annualmente in relazione alla variazione dell'importo dell'Imive.

La spesa per il servizio domiciliare, a carico dell'interessato, non deve ridurre il totale delle disponibilità economiche del suo nucleo familiare al di sotto dell'Imive moltiplicato per 1,30.

### **ART. 30 (CENTRI AGGREGATIVI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI)**

Sono strutture di accoglienza diurna, finalizzate a favorire la socializzazione delle persone anziane autosufficienti. Nell'ambito del servizio, può rientrare anche l'erogazione del pasto in ambiente comunitario.

Il servizio favorisce la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, promuovendo iniziative collettive a sostegno della vita di relazione.

Particolari prestazioni, eventualmente attivate dal Centro, prevedono un costo a carico dell'utenza. Per agevolazioni nel pagamento, l'interessato può rivolgersi al Servizio Sociale di Zona.

## **CAPO V SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI**

## **ART. 31 (CENTRI DIURNI SOCIO-SANITARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI)**

I Centri Diurni socio-sanitari per persone non autosufficienti sono risorse assistenziali presenti sul territorio, per rendere possibile la permanenza delle persone non autosufficienti nel loro domicilio.

L'accesso ai Centri avviene attraverso la valutazione U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale). Tale valutazione definisce il profilo socio-assistenziale e sanitario, che rende compatibile il bisogno della persona non autosufficiente con la tipologia della struttura.

Per la frequenza ai Centri Diurni socio-sanitari è richiesto, a carico dell'utente, il pagamento di una retta stabilita dalla Giunta Comunale.

Per rendere possibile l'accesso ai Centri anche a persone che non sono economicamente in grado di provvedere in maniera autonoma al pagamento della retta, il Comune può intervenire con un'integrazione.

Tale integrazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita domanda presso il Servizio Sociale di Zona.

L'intervento economico integrativo è determinato in relazione alla situazione economica dell'assistito o, in subordine, dei familiari chiamati a contribuire solidalmente al pagamento della retta di frequenza. Tali familiari sono il coniuge e i figli dell'assistito.

Ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti di cui al comma precedente, secondo quanto previsto del d.lgs. 109/98, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto dell'assistito e dei nuclei familiari dei figli.

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dall'assistito e dal coniuge, nonché dai conviventi fiscalmente a carico.

Il nucleo familiare dei figli è composto dal figlio, dal suo coniuge, dai suoi figli e dai conviventi fiscalmente a carico.

Non fanno parte dei nuclei familiari sopra definiti i coniugi, nel caso in cui sia stata pronunciata la separazione legale.

L'integrazione della retta di frequenza da parte del Comune ha luogo solo nel caso in cui l'assistito non sia in grado di far fronte in maniera autonoma al pagamento della retta, a valere sulle seguenti risorse:

- le entrate derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- il patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.), fatta salva una franchigia pari al doppio dell'Imive.
- il patrimonio immobiliare.

La valutazione della situazione economica dei nuclei familiari sopra indicati viene effettuata separatamente e in successione, a partire dal nucleo familiare convenzionale ristretto.

La determinazione della quota di contribuzione a carico del nucleo familiare convenzionale ristretto viene effettuata nel seguente modo:

- dalla somma delle entrate mensili si sottrae l'Imive diviso per 12 e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di cui al D.Lgs.109/98 (Imive rivalutato) relativo al numero dei componenti familiari, nonché il canone di locazione mensile o la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa d'abitazione, fino a un massimo di 1/12 dell'Imive. Il risultato indica la quota di contribuzione a carico del nucleo familiare convenzionale ristretto.

Nel caso in cui l'assistito sia persona sola, dalla somma delle entrate mensili si sottrae l'Imive diviso per 12 e moltiplicato per un parametro fisso pari a 1,30, nonché il canone di locazione

mensile o la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa d'abitazione, fino ad un massimo di 1/12 dell'Imive.

La determinazione della quota di contribuzione a carico dei nuclei familiari dei figli viene effettuata nel seguente modo:

- dall'Isee si sottrae il valore dell'Imive rivalutato. Il risultato viene moltiplicato per 0,15.

Il prodotto costituisce la quota di contribuzione a carico del nucleo familiare del figlio.

Il Comune concede l'integrazione, qualora la situazione economica del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli, esaminati in successione, non consenta la copertura integrale della retta di frequenza.

Il Comune può ridurre la quota di compartecipazione a carico dell'assistito e dei familiari, nel caso sussistano comprovate e documentate situazioni di grave disagio socioeconomico, ovvero può aumentarla, nel caso si evidenzino ulteriori risorse economiche.

Il Comune può elevare la quota di compartecipazione del nucleo familiare convenzionale ristretto, oltrechè nei casi in cui si evidenziano ulteriori risorse economiche, anche nel caso in cui i familiari a carico dell'assistito non potessero comprovare la loro incapacità lavorativa.

Per determinare la quota di compartecipazione su base giornaliera, si divide la quota di compartecipazione complessiva, prevista a carico del nucleo familiare convenzionale ristretto ed eventualmente dei familiari dell'assistito, per il numero di giorni di apertura del centro diurno individuato. In relazione ai centri aperti 6 giorni a settimana, la quota di compartecipazione complessiva si divide per 25, mentre, in relazione ai centri aperti 5 giorni a settimana, la quota di compartecipazione complessiva si divide per 21.

L'entrata economica derivante dalla tredicesima mensilità del trattamento pensionistico dell'assistito deve essere ricompresa nel calcolo della quota a suo carico nella misura pari a 1/12 per ogni mese di fruizione del servizio. Non si considerano le frazioni di tempo inferiori a 15 giorni. A tal fine la tredicesima mensilità da considerare è quella maturata nell'anno di competenza.

## **ART. 32 (STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA)**

Le strutture di accoglienza notturna erogano servizi volti a garantire l'accoglienza notturna delle persone residenti, che versino in stato di grave emarginazione. Tali persone iniziano un percorso di recupero verso l'inclusione sociale.

All'interno del progetto generale di recupero, deve essere prevista la compartecipazione al pagamento del costo del servizio, a carico dell'utente.

La misura della compartecipazione è rapportata alla situazione economica dell'utente.

L'utente è tenuto a compartecipare nella misura determinata dal Direttore del Settore competente, su proposta dell'assistente sociale. La misura massima di compartecipazione è pari al 25% delle entrate economiche mensili dell'utente.

Per le persone non residenti, che dichiarino di essere venute a Vicenza per la prima volta, alla ricerca di lavoro, il servizio di accoglienza può essere erogato in base ai seguenti criteri:

Strutture di 1<sup>a</sup> accoglienza (albergo cittadino)

- per persone singole,
- con personale sempre presente,
- un mese di permanenza massima,
- gratuite.

Strutture di 2<sup>a</sup> accoglienza (alloggi di Via dei Mille):

- per persone singole
- per persone con lavoro stabile;
- per persone che abbiano usufruito di accoglienza in struttura di 1<sup>a</sup> accoglienza;

- con personale sempre presente;
- con possibilità di provvedere autonomamente all'alimentazione e al lavaggio della biancheria;
- con quattro mesi di permanenza massima;
- con quota di compartecipazione crescente, in relazione al periodo di permanenza:
  - 1° mese, quota pari a Imive per 0,07 diviso 12
  - 2° mese, quota pari a Imive per 0,14 diviso 12
  - 3° mese, quota pari a Imive per 0,21 diviso 12
  - 4° mese, quota pari a Imive per 0,28 diviso 12

Strutture di 3<sup>a</sup> accoglienza (alloggi di Settecà):

- per persone singole;
- per persone con lavoro stabile;
- per persone che abbiano usufruito di accoglienza in struttura di 2<sup>a</sup> accoglienza;
- con personale parzialmente presente;
- con possibilità di autogestirsi completamente;
- con 9 mesi di permanenza massima, prorogabili per altri sei, per documentate necessità;
- con pagamento di una quota pari a Imive per 0,40 diviso 12.

### **ART. 33 (INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI)**

Si tratta di un intervento integrativo di natura economica a favore di adulti e anziani non autosufficienti, per i quali la UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) abbia definito un progetto di residenzialità protetta in struttura convenzionata.

Il progetto viene concordato con la persona e i suoi familiari individuando, ove possibile, gli obiettivi, le modalità e la durata dell'intervento assistenziale. Rientrano nel progetto di assistenza le risorse della persona e della famiglia

L'intervento economico integrativo, finalizzato alla copertura della retta di ricovero, è determinato sulla base del principio di sussidiarietà, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica dell'assistito o, in subordine, dei familiari chiamati a contribuire solidalmente al pagamento della retta di ricovero.

L'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune ha luogo solo nel caso in cui l'assistito non sia in grado di far fronte in maniera autonoma al pagamento della retta, a valere sulle seguenti risorse:

- le entrate derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- il patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.), fatta salva una franchigia pari a €1.900,00.
- il patrimonio immobiliare: in presenza di patrimonio immobiliare, il Comune potrà farsi carico dell'integrazione della retta di ricovero a fronte dell'acquisizione dello stesso, anche attraverso l'istituto della donazione.

All'utente per il quale il Comune avrà riconosciuto un'integrazione al pagamento della retta di ricovero sarà lasciata una quota franca mensile pari al 20 % della pensione minima INPS, su base mensile, per 13 mensilità. E' possibile personalizzare l'ammontare della quota franca, a fronte di particolari e comprovate condizioni dell'assistito e dei suoi familiari

Possono essere invitati a contribuire i genitori dell'assistito, i figli, i nipoti in linea retta, nonché i fratelli e le sorelle. Con tali familiari il Comune può stipulare un accordo di assistenza, nel

quale vengono individuati i soggetti chiamati a contribuire solidalmente, nonché la misura della contribuzione, secondo i presenti criteri.

Ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti di cui al comma precedente, secondo quanto previsto del d.lgs. 109/98, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto dell'assistito e dei nuclei familiari dei genitori, dei figli, dei nipoti in linea retta, dei fratelli e delle sorelle.

*Definizione dei nuclei familiari.*

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dall'assistito e dal coniuge, nonché dai conviventi fiscalmente a carico.

Il nucleo familiare dei genitori è composto dal padre e dalla madre dell'assistito, dai loro figlie dai conviventi fiscalmente a carico.

Il nucleo familiare dei figli è composto dal figlio, dal suo coniuge, dai suoi figli e dai conviventi fiscalmente a carico.

Il nucleo familiare dei nipoti è composto dal nipote, dal suo coniuge, dai suoi figli e dai conviventi fiscalmente a carico.

Il nucleo dei fratelli e delle sorelle è composto dal fratello o dalla sorella, dal coniuge di questi, dai loro figli e dai conviventi fiscalmente a carico.

Non fanno parte dei nuclei familiari sopra definiti i coniugi, nel caso in cui sia stata pronunciata la separazione legale.

La valutazione della situazione economica dei nuclei familiari sopra indicati viene effettuata separatamente e nell'ordine indicato, a partire dal nucleo familiare convenzionale ristretto.

*Indicatori per la determinazione della quota di contribuzione.*

La determinazione della quota di contribuzione a carico del nucleo familiare convenzionale ristretto viene effettuata nel seguente modo: dalla somma delle entrate mensili si sottrae l'Imive diviso per 12 e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di cui al D.Lgs.109/98 (Imive rivalutato) relativo al numero dei componenti familiari, nonché il canone di locazione mensile o la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa d'abitazione, fino a un massimo di 1/12 dell'Imive. Il risultato indica la quota di contribuzione a carico del nucleo familiare convenzionale ristretto.

La determinazione della quota di contribuzione a carico dei nuclei familiari dei genitori e dei figli viene effettuata nel seguente modo: dall'Isee si sottrae il valore dell'Imive rivalutato. Il risultato viene moltiplicato per 0,30 e il prodotto costituisce la quota di contribuzione.

La determinazione della quota di contribuzione a carico dei nuclei familiari dei nipoti in linea retta viene effettuata nel seguente modo: dall'Isee si sottrae il valore dell'Imive rivalutato. Il risultato viene moltiplicato per 0,20 e il prodotto costituisce la quota di contribuzione.

La determinazione della quota di contribuzione a carico dei nuclei familiari dei fratelli e delle sorelle viene effettuata nel seguente modo: dall'Isee si sottrae il valore dell'Imive rivalutato. Il risultato viene moltiplicato per 0,10. Il prodotto costituisce la quota di contribuzione.

Il Comune può ridurre la quota di compartecipazione a carico dell'assistito e dei familiari chiamati a contribuire, nel caso sussistano comprovate e documentate situazioni di grave disagio socioeconomico, ovvero può aumentarla, nel caso si evidenzino ulteriori risorse economiche.

Il Comune può elevare la quota di compartecipazione del nucleo familiare convenzionale ristretto, oltrechè nei casi in cui si evidenziano ulteriori risorse economiche, anche nel caso in cui i familiari a carico dell'assistito non potessero comprovare la loro incapacità lavorativa.

Il Comune concede l'integrazione per l'importo al netto della compartecipazione dell'utente e/o dei nuclei familiari dello stesso.

L'entrata economica derivante dalla tredicesima mensilità del trattamento pensionistico dell'assistito deve essere ricompresa nel calcolo della quota a suo carico nella misura pari a 1/12 per ogni mese di fruizione del servizio. Non si considerano le frazioni di tempo inferiori a 15 giorni.

A tal fine la tredicesima mensilità da considerare è quella maturata nell'anno di competenza.

Nei casi di urgenza, in assenza dei familiari chiamati a contribuire, ai sensi del presente articolo, e qualora non fossero attivabili progetti alternativi al ricovero, il Comune provvede comunque all'inserimento dell'assistito in una struttura residenziale, assumendosi i relativi oneri finanziari. In questi casi, il Comune procede al recupero del credito nei confronti dell'assistito, anche promuovendo la nomina del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno, di cui al Titolo XII del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento della quota di contribuzione da parte dell'assistito ovvero dei familiari chiamati a contribuire solidalmente, il Comune può valersi del diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

## **CAPO VI SERVIZI FUNERARI**

### **ART. 34 (SERVIZI CIMITERIALI)**

L'Amministrazione Comunale di Vicenza provvede alla fornitura della cassa funebre, al trasporto, all'inumazione e alla cremazione dei cadaveri umani, con riposizione delle ceneri nel cinerario comune, di coloro che, deceduti in territorio comunale, sono dichiarati indigenti con apposita relazione del Servizio Sociale di Zona.

Il Comune provvede altresì alla fornitura della cassa funebre, al trasporto e all'inumazione, nei propri cimiteri, dei cadaveri umani di coloro che sono deceduti in territorio comunale e verso i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Si prende atto del disinteresse, quando, trascorsi venti giorni dalla data del decesso, nessun familiare abbia chiesto la disponibilità della salma. In caso di individuazione, anche successiva, di un familiare, il Comune può far valere il diritto di rivalsa nei confronti di tale soggetto.

## **CAPO VII AGEVOLAZIONI**

### **Art.35 (AGEVOLAZIONI PER IL RIENTRO DEI VENETI NEL MONDO)**

L'art. 8 della l.r. 2/2003 prevede la facoltà, per i Comuni, di concedere contributi finalizzati a sostenere il rientro di emigrati veneti e loro discendenti, provenienti dall'estero, che fissino la residenza nel territorio regionale.

I criteri di accesso ai contributi sono stabiliti dalla Regione.

**ALLEGATO 20**  
**CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/1989 E L.R. 41/1993)**

Il Comune cura l'istruttoria delle domande per contributi a lavori in edifici privati atti a migliorare l'accessibilità degli edifici a beneficio di cittadini portatori di handicap.

Le domande vengono successivamente inviate alla Regione, che eroga i contributi stabilendone di anno in anno la consistenza e le modalità di distribuzione. E' poi compito del Comune assegnare le somme stanziare, secondo le direttive impartite dalla Regione.

Le leggi di riferimento sono la Legge Regionale 41/93, e la legge dello Stato 13/1989, per la quale i fondi sono stanziati dallo Stato e fatti pervenire al Comune tramite la Regione.

L. 13/89

I contributi possono essere concessi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, compreso l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli. Viene data precedenza nel soddisfacimento delle domande ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale.

Può presentare domanda: il portatore di handicap, o l'esercente la potestà o tutela sul soggetto portatore di handicap.

L'importo del contributo viene determinata sulla base delle spese sostenute e documentate e fino al limite massimo previsto dalla legge.

Termini per la presentazione domanda in bollo al Comune su apposito modulo: entro il giorno 1 marzo di ogni anno.

L. R. 41/93

I contributi possono essere concessi per la realizzazione di opere in edifici privati, o privati aperti al pubblico per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità motoria o sensoriale.

La Regione stabilisce annualmente per quale tipo di lavori erogare il contributo, scegliendo tra: opere murarie o di ristrutturazione, acquisto di ausili ed attrezzature (montascale, ascensori e simili), l'adattamento di mezzi di locomozione.

Può presentare domanda: il portatore di handicap e chi abbia in carico tale soggetto; Enti Privati, in caso si tratti di luoghi privati aperti al pubblico.

L'importo del contributo ha un tetto massimo previsto dalla Regione.

Termini per la presentazione della domanda in bollo al Comune su apposito modulo: solitamente entro il 31 marzo di ogni anno.



**ALLEGATO N. 25/A**  
**SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE**

*Requisiti di accesso al servizio*

Possono essere utenti del servizio i cittadini residenti nel Comune di Vicenza, che sono stati autorizzati dall'Amministrazione Comunale a seguito di presentazione di un certificato di invalidità per problemi legati alla difficoltà o impossibilità a deambulare e impossibilitati ad utilizzare un normale mezzo di trasporto.

*Come ottenere il servizio*

La domanda va compilata preferibilmente sull'apposito modulo, da richiedersi anche telefonicamente agli Uffici dei Servizi Sociali di Base o all'Assessorato ai Servizi Sociali, C. à Mure S. Rocco 34 , allegando la certificazione prevista dal presente articolo.

*Chiamate*

Per ottenere il servizio occasionale si dovrà telefonare, almeno nei cinque giorni feriali precedenti al trasporto, alla ditta incaricata del servizio, dalle ore 09,00 alle ore 12,30 dal lunedì al sabato.

In caso di disponibilità dei veicoli, il trasporto sarà effettuato anche subito, cioè senza prenotazione.

Per i trasporti da effettuarsi nei giorni festivi la ditta dovrà essere avvisata almeno il giorno precedente a quello in cui si dovrà effettuare il servizio.

In caso di più richieste di trasporto contemporanee, superiori a quanto realizzabile con i mezzi disponibili, saranno osservate le precedenze, secondo i criteri concordati tra il Comune e la ditta.

*Itinerari*

Il servizio viene effettuato all'interno del Comune di Vicenza e nei comuni di Altavilla, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri di Quartesolo.

*Costo del servizio*

Il costo del trasporto è a carico dell'utente, per l'accompagnatore il Comune fornirà gratuitamente il biglietto.

Nell'ambito del territorio comunale di Vicenza ogni corsa costa €1; tale costo potrà essere aggiornato col costo del biglietto A.I.M.

Per il trasporto negli altri comuni previsti nel punto precedente, oltre al normale ticket, è dovuto, da ciascun utente ed eventuale accompagnatore, un costo extra, pari a euro 3,65 a cui va aggiunta l'iva, a corsa, che sarà versato direttamente alla ditta che effettua il servizio.

*Funzionamento del servizio*

Il servizio funziona tutti i giorni dalle ore 07,30 alle ore 23,00.

**ALLEGATO N. 25/B**  
**SERVIZIO DI TAXI PER PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE**

*Requisiti di accesso al servizio*

Possono essere utenti del servizio i cittadini residenti nel Comune di Vicenza, che sono stati autorizzati dall'Amministrazione Comunale, portatori di handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, c.3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, con impossibilità in tutto o, in parte ad utilizzare un normale mezzo di trasporto e il servizio di cui all'art.25 p. 1 del presente regolamento.

*Come ottenere il servizio*

La domanda va compilata preferibilmente sull'apposito modulo, da richiedersi anche telefonicamente all'Assessorato ai Servizi Sociali, C. à Mure S. Rocco 34, allegando la certificazione prevista al capoverso precedente.

*Funzionamento del servizio taxi*

Le richieste vanno rivolte telefonicamente direttamente al Servizio di Radio Taxi  
Dopo il pagamento l'utente dovrà farsi rilasciare ricevuta da cui risulti l'importo della corsa.

*Compartecipazione economica*

La compartecipazione economica annua, è calcolata secondo la seguente tabella:

				% di compartecipazione	compartecipazione
fino		a	€ 130,00	20%	€ 26,00
da	€ 130,01	a	€ 260,00	40%	€ 52,00
da	€ 260,01	a	€ 390,00	60%	€ 78,00
da	€ 390,01	a	€ 520,00	80%	€ 104,00
Oltre			€ 520,00	100%	-----

Per gli utenti che utilizzano il servizio in modo continuativo per recarsi al lavoro o a scuola, su presentazione di certificazione del datore di lavoro o del dirigente scolastico (o autocertificazione sostitutiva), sarà applicato il seguente calcolo di compartecipazione:

- o fino a €650,00, come da tabella suesposta;
- o oltre €650,00, compartecipazione pari al 20% della spesa.

In ogni caso saranno considerate solo le spese documentate con ricevuta rilasciata alla fine di ogni corsa.

Le ricevute saranno consegnate regolarmente all'ufficio competente, al massimo una volta al mese e rimborsate all'utente con le modalità dallo stesso indicate.

**ALLEGATO 29**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE**

**Tabella Compartecipazione al Servizio Assistenza Domiciliare  
anno 2006**

Indice di correzione		1,30		Valore I.Mi.V.E.		5.002,45	
Classi di valore dell'ISEE			Percentuale di compartecipazione oraria per servizio da 0 a 6 ore	Percentuale di compartecipazione oraria per servizio da 6.01 a 12 ore	Percentuale di compartecipazione oraria per servizio da 12.01 a 18 ore		
da	a						
€	-	6.503,19	gratuito				
€	6.503,20	6.971,19	9,09	4,55	3,03		
€	6.971,20	7.673,19	13,64	6,82	4,55		
€	7.673,20	8.609,19	18,18	9,09	6,06		
€	8.609,20	10.013,19	27,27	13,64	9,09		
€	10.013,20	12.353,19	45,45	22,73	15,15		
€	12.353,20	15.629,19	63,64	31,82	21,21		
€	15.629,20	19.841,19	81,82	40,91	27,27		
€	19.841,20	25.925,19	compartecipazione	59,09	39,39		
€	25.925,20	33.881,19		77,27	51,52		
€	33.881,20	43.241,19		90,91	60,61		
€	43.241,20	in poi		piena	90,91		